

Ordine del Giorno – Contenzioso divisione patrimoniale

Considerato che dal 2001 è in corso la vertenza che contrappone il Comune di Cavallino- Treporti al Comune di Venezia in merito alla divisione patrimoniale da operare tra i due comuni a seguito dei criteri deliberati dalla Provincia di Venezia con l'atto n. 15799/61 del 13/03/2001 in adempimento all'art. 3 della legge regionale n. 11 del 1999;

Considerato che oggetto di ripartizione e quindi spettante al Comune di Cavallino-Treporti è:

- a) la percentuale del 6,82% dell'avanzo di amministrazione derivante dal bilancio del Comune di Venezia relativo all'esercizio 1998 con calcolo di conseguenti interessi ed eventuale rivalutazione;
- b) la percentuale del 6,82% del patrimonio **netto** dei beni disponibili ed indisponibili del Comune di Venezia con detrazione di quanto già trasferito perché insistente sul territorio del Comune di Cavallino-Treporti;
- c) la percentuale del 6,82% delle partecipazioni societarie ad eccezione di quelle la cui cessione dovesse comportare irrazionali ed inutili disfunzioni al precedente assetto organizzativo e patrimoniale;

Preso atto che a seguito delle sentenze intervenute negli anni e nonostante numerose diffide ad adempiere, il Comune di Venezia ad oggi:
ha versato solamente nel corso del 2013 la quota relativa all'avanzo di amministrazione senza gli interessi dovuti dal 1999;

Preso atto inoltre dell'ultima deliberazione della Provincia n. 1/2014 e ritenuto che possano sussistere motivi di contraddittorietà e l'illogicità nell'elencazione dei criteri di ripartizione in particolar modo (a titolo esemplificativo):

L'esclusione dal riparto delle quote del Casinò Municipale di Venezia spa con la motivazione che " *Il Comune di Venezia detiene una partecipazione totalitaria nella società, il subentro del Comune di Cavallino-Treporti muterebbe radicalmente l'attuale forma di controllo sulla società. Pertanto, nessuna attribuzione compete al Comune di CavallinoTreporti*". La perdita di quote pari al 6,82% su una partecipazione del 100% appare difficile che possa mutare la governance della società tralasciando il fatto che il pacchetto azionario è all'asta e che la quota detenuta al 31/12/1998 dal comune di Venezia era "solo" del 95%, senza tenere altresì conto che l'affidamento in house non è consentito solo con il controllo totalitario bensì anche per quote inferiori per le società pluripartecipate (vedi Veritas).

Medesima motivazione è adottata per la società ASM e Ames spa controllata al 100% e per la quale valgono le stesse eccezioni;

Per la società ACTV, società, identificata dalla Provincia come società di gestione di servizi pubblici locali, viene usato il criterio del "luogo di svolgimento della prestazione" e viene esclusa dal riparto perché "*il servizio pubblico locale è gestito nel solo territorio del comune di Venezia*" manifestamente non veritiero; tra l'altro anche Ames spa viene identificata come società di servizi pubblici locali ma il criterio di riparto è il "controllo societario" e quindi esclusa con la medesima motivazione della società casinò di Venezia classificata a sua volta invece come società di interesse generale;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Venezia pervenuta il 4/3/2014 nostro protocollo 4936;

Per quanto sopra esposto,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

AL FINE DI VEDER RICONOSCIUTO AL COMUNE E ALLA SUA COLLETTIVITÀ QUANTO SPETTANTE IN BASE ALLE SENTENZE PRONUNCIATE NEL CORSO DEGLI ANNI,

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

- 1) a tutelare gli interessi del Comune di Cavallino-Treporti proseguendo pertanto nella vertenza patrimoniale, in particolar modo per la nomina del commissario ad acta per la parte patrimoniale, in tutti i gradi di giudizio e le sedi competenti contro il Comune di Venezia e la Provincia di Venezia, ivi comprese tutte le azioni amministrative e civilistiche sia nei confronti degli Enti interessati sia nei confronti di persone, onde accertare responsabilità personali e patrimoniali sollecitando altresì la Corte dei Conti a fornire riscontro alla denuncia di danno erariale perpetrato dal Comune di Venezia per la mancata esecuzione del giudicato di cui in premessa in quanto "*fatto dannoso*" per la finanza pubblica e per la quale la Corte dei Conti ha assegnato il numero di posizione n. V2013/01064
- 2) a verificare la disponibilità, anche a seguito della nota del Sindaco del Comune di Venezia citata in premessa, di eventuali proposte del Comune di Venezia dirette a dare soluzione definitiva alla vertenza in essere, da sottoporre in ogni caso alla valutazione del Consiglio.